

# Circolare - Notiziario n. 1

29 gennaio 2016

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Super ammortamento](#) Pag. 4
- [Ravvedimento operoso per omessi versamenti](#) Pag. 5
- [Detrazione Irpef 50% e 65%](#) Pag. 6
- [Detrazioni per acquisti di mobili](#) Pag. 7
- [Rivalutazione delle partecipazioni](#) Pag. 8
- [Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2016](#) Pag. 9
- [Rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2015](#) Pag. 10
- [Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci](#) Pag. 11
- [Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali](#) Pag. 13



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Novità per il regime forfetario dal 2016](#) Pag. 14
- [Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2016](#) Pag. 15
- [Comunicazione annuale dati IVA](#) Pag. 17
- [Scheda raccolta dati per comunicazione annuale dati IVA](#) Pag. 18



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verifiche contabili di inizio anno](#) Pag. 20
- [Autoliquidazione Inail 2015/2016](#) Pag. 21
- [Utilizzo del denaro contante e pagamenti elettronici](#) Pag. 22



## NON SOLO IMPRESA

- [Canone Rai nella bolletta elettrica](#) Pag. 23
- ["Società benefit"](#) Pag. 24
- [Tassi di usura](#) Pag. 25



## AGEVOLAZIONI

- [Bando ISI Inail 2015](#) Pag. 26



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di febbraio 2016](#) Pag. 27

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

**EDITORE E PROPRIETARIO:**  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita IVA: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato  
**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)  
**DIRETTORE RESP.:** Anselmo Castelli  
**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Olivari, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)  
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [http://www.ratio.it/docs/informativa\\_centro\\_studi\\_castelli.pdf](http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf).



## IN EVIDENZA

**Notizie in sintesi****MINI-PROROGA  
PER LE SPESE  
MEDICHE**

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato l'adempimento a carico di medici, farmacisti e strutture sanitarie per comunicare i dati relativi alle spese mediche dei contribuenti che confluiranno nel 730 precompilato; la scadenza iniziale, fissata per il 31.01.2016, è stata rinviata al 9.02.2016. Chi vorrà esprimere il rifiuto all'uso dei propri dati sanitari potrà farlo a partire dal 10.02.2016 fino al 9.03.2016, attraverso il sistema tessera sanitaria.

**IMU IMMOBILI  
IN COMODATO  
GRATUITO**

- La Legge di Stabilità 2016 ha fissato i requisiti per la fruizione della riduzione al 50% della base imponibile ai fini IMU per gli immobili dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta. Tuttavia, se il comodante possiede un altro immobile, oltre a quello che utilizza direttamente come abitazione principale e quello che concede in comodato gratuito, egli non ha diritto all'agevolazione.
- La pertinenza dell'abitazione principale, invece, non è considerata come un ulteriore immobile che impedisce la fruizione dell'agevolazione.

**DICHIARAZIONE  
ANNUALE IVA  
E LETTERE  
D'INTENTO**

- Nella dichiarazione annuale IVA 2016 dovranno essere segnalate tutte le lettere d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali in relazione all'anno 2015. L'obbligo, quindi, non vale esclusivamente per quelle che hanno dato effettivamente luogo a forniture senza addebito di imposta.
- Quella relativa al 2015 è l'ultima dichiarazione IVA che può essere presentata in forma unificata.
- Solo dall'anno prossimo (con riferimento al periodo d'imposta 2016) scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, con soppressione della comunicazione annuale dei dati IVA.

**ACCERTAMENTO  
SUI MOVIMENTI  
DI C/C DEL SOCIO**

- I movimenti sul conto del socio non possono fondare l'accertamento alla società, dal momento che occorre che l'ufficio dimostri la concreta correlazione con la gestione societaria. A tal fine, infatti, non sono sufficienti mere presunzioni né un generico legame tra la posizione personale e quella dell'impresa.

**RIVALUTAZIONE  
TERRENI  
AL RIBASSO**

- In presenza di valore del terreno inferiore a quello definito da una precedente perizia, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare quest'ultimo nella determinazione della plusvalenza emergente dalla cessione.
- In alternativa, è possibile procedere con una nuova rivalutazione e perizia finalizzata alla riduzione di valore, con possibilità di detrarre l'imposta sostitutiva già versata o di chiederne il rimborso. Tuttavia, in seguito al raddoppio dell'aliquota sostitutiva prevista per la nuova rivalutazione, la rideterminazione al ribasso del valore dei terreni comporta, in molti casi, l'obbligo di procedere con un nuovo versamento.

**RIAMMISSIONE  
AL PAGAMENTO  
RATEALE DEI RUOLI  
SCADUTI**

- In merito alla riammissione da un piano di rateazione decaduto nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, ai sensi della legge di Stabilità 2016, l'Agenzia ha chiarito che se il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza dal precedente piano di rateazione, avesse pagato, anche in parte l'importo della sanzione del 60%, provvederà a imputare sulle nuove rate del piano gli importi già pagati a tale titolo. Resta ferma l'impossibilità di chiedere il rimborso delle eventuali eccedenze. Sulla rateazione degli avvisi bonari l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di poter ottenere piani con rate trimestrali decrescenti o crescenti.

**ASSOGGETTAMENTO  
A IRAP  
DELL'ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE**

- Secondo la decisione della Commissione tributaria regionale di Perugia l'esercizio in forma associata di una professione, nel caso di specie quella legale, costituisce presupposto imponibile ai fini Irap, a prescindere dalla presenza o meno dell'autonoma organizzazione.

**DEDUZIONE AI FINI  
IRAP DEI COSTI  
PER LAVORATORI  
STAGIONALI**

- La Legge di Stabilità 2016 amplia la portata dell'art. 11, c. 4-octies del D. Lgs. n. 446/1997, che prevede la deducibilità del costo del lavoro per i soli lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- Pertanto, ora, la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa anche per gli stagionali, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore e le (eventuali) deduzioni spettanti.

**SANZIONI  
E INCERTEZZA  
GIURIDICA**

- Non è possibile irrogare sanzioni al contribuente che non ha ricevuto alcuna risposta all'interpello formulato all'Amministrazione Finanziaria né, tantomeno, al contribuente che si è uniformato alla risposta ricevuta dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

**SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
TRIBUTARIE**

- L'entrata in vigore, dal 1.01.2016, del nuovo sistema di sanzioni amministrative tributarie, di cui al D. Lgs. n. 158/2015, impatta sulle operazioni di reverse charge. L'irregolare assolvimento dell'imposta al posto del reverse charge è ora sanzionato in misura fissa (da € 250,00 a € 10.000,00) anziché in misura percentuale (dal 3% al 100% a seconda che vi fosse stato, o meno, il versamento del tributo ad opera del cedente o prestatore).
- La sanzione colpisce il cessionario/committente, ovvero il debitore dell'imposta; il cedente è coinvolto a livello di solidarietà passiva.

**Notizie in sintesi (segue)****DIRITTI DOGANALI  
PAGATI CON  
BONIFICO**

- L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'assolvimento dei diritti doganali mediante assegno circolare è una modalità circoscritta solo a particolari ipotesi, rimanendo prioritario il pagamento tramite bonifico bancario o postale.

**NUOVI PRINCIPI  
DI REDAZIONE  
DEL BILANCIO**

- Il D. Lgs. n. 139/2015, che ha modificato i principi di redazione del bilancio, è applicabile dal 1.01.2016 seppure con riferimento ai conti annuali e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati da tale data. Le nuove disposizioni hanno, però, effetti immediati sul sistema contabile; un esempio è rappresentato dal rendiconto finanziario che, nonostante sia obbligatorio dall'esercizio 2016, implicherà l'obbligo della comparazione dei dati riferiti all'esercizio 2015.
- Le nuove regole implicano anche numerosi effetti nella determinazione della base imponibile ai fini fiscali, stante il principio di derivazione dai valori civilistici.

**VALUTAZIONI  
E FALSO  
IN BILANCIO**

- Il recente pronunciamento della Corte di Cassazione relativo all'inclusione, nel nuovo delitto di false comunicazioni sociali, delle valutazioni al bilancio, aumenta le possibili contestazioni penali in sede di verifica fiscale.
- Secondo la citata sentenza rientrano nel delitto, infatti, anche le valutazioni: di conseguenza, la condotta illecita potrebbe integrarsi non solo al verificarsi dell'esposizione di fatti non veritieri ma anche di valutazioni non veritiere, ancorché di lieve entità.

**BILANCI  
SEMPLIFICATI**

- Il documento emesso dalla Fondazione nazionale dei commercialisti ha analizzato le novità relative alla redazione del bilancio in forma semplificata, che rendono più snello l'iter per piccole società e micro imprese; queste ultime possono evitare di redigere la nota integrativa se il bilancio già contiene determinate informazioni. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dai bilanci del 2016 (non per i bilanci 2015, in chiusura).

**LIMITI ALLA  
CIRCOLAZIONE  
DEL CONTANTE**

- Il Ministero dell'Economia sta elaborando un documento per l'applicazione del principio del favor rei per il succedersi della normativa sull'innalzamento della soglia del contante contenuta nella Legge di Stabilità 2016. In particolare, le violazioni alla disciplina sulla circolazione del contante tra la previgente soglia di € 1.000,00 e quella attuale di € 3.000,00 compiute fino al 31.12.2015 non saranno soggette a sanzioni.

**TITOLARI EFFETTIVI  
AI FINI  
ANTIRICICLAGGIO**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato il nuovo manuale delle procedure antiriciclaggio per studi professionali. In particolare, emerge che è possibile essere titolari effettivi anche con il possesso di meno del 25% delle azioni quando la società è sottoposta a una catena di controllo, oppure quando nessun socio raggiunge la soglia richiesta. L'identificazione del titolare effettivo è essenziale per il compimento dell'adeguata verifica. Inoltre, la procedura per il calcolo del rischio è stata articolata in 4 fasi successive, oltre all'aggiornamento costante del profilo di rischio calcolato.

**ASSEGNO DI  
DISOCCUPAZIONE**

- I beneficiari del nuovo sussidio denominato "Assegno di Disoccupazione" (ASDI) saranno coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI, si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno. Per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato nel Portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) e, in seguito, dovrà recarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un "Progetto Personalizzato", contenente, in particolare, l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

**RECLAMO E  
MEDIAZIONE**

- Il termine di 90 giorni di sospensione per le controversie soggette a reclamo e mediazione deve essere computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore. Se la notifica è effettuata mediante servizio postale, il termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario.

**NEGOZIAZIONE  
ASSISTITA DA  
AVVOCATI**

- La Legge di Stabilità 2016 ha reso strutturale l'agevolazione fiscale a favore dei soggetti che si rivolgono ai legali per definire una controversia mediante un accordo, evitando le vie giudiziali. In caso di successo della negoziazione è riconosciuto, infatti, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di € 250,00.
- Inoltre, è prevista l'esclusione dal risarcimento per chi abusa dei poteri processuali, determinando una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento, o sta in giudizio pur sapendo di avere torto.

**CARTA D'IDENTITÀ  
ELETTRONICA**

- Il D.M. Interno 23.12.2015 (Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302) stabilisce i criteri di emissione della carta d'identità elettronica che, oltre allo spazio per le impronte digitali, potrà contenere anche l'indicazione per donare gli organi.

29 gennaio 2016



## APPROFONDIMENTO

### Super ammortamento

*Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Fermo restando quanto disposto al punto precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.*

|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO APPLICATIVO | Soggetti <sup>2</sup>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolari di reddito d'impresa.</li> <li>• Esercenti arti e professioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|                    | Oggetto                          | Investimenti in beni materiali strumentali <b>nuovi</b> effettuati <b>dal 15.10.2015 al 31.12.2016</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|                    | Beni esclusi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce <b>coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%</b>.</li> <li>• Investimenti in <b>fabbricati e costruzioni</b>.</li> <li>• Investimenti in beni di cui all'<a href="#">allegato n. 3</a> annesso alla L. n. 208/2015.</li> </ul>     |                                                                                |
| AGEVOLAZIONE       | Maggiorazione del costo          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il costo di acquisizione è <b>maggiorato del 40%</b> con esclusivo riferimento alla determinazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>quote di ammortamento</b>;</li> <li>- <b>canoni di locazione finanziaria</b><sup>3</sup>.</li> </ul> </li> </ul>                                                                  |                                                                                |
|                    | Limiti per autoveicoli           | Sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| EFFETTI            | Imposte dirette                  | L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, <b>ma non ai fini Irap</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comporta una <b>variazione in diminuzione</b> nel modello Unico <sup>1</sup> . |
|                    | Acconti                          | <p>Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015.</p> <p>La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.</p> |                                                                                |
|                    | Studi di settore                 | Le disposizioni <b>non producono effetti</b> sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|                    | Cessione dei beni e manutenzione | L'agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell'ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell'esercizio del diritto di riscatto.                                    |                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note | 1. Le variazioni che si generano sono di <b>carattere definitivo</b> e non temporaneo; pertanto, <b>non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 2. Posto che per fruire dell'agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio dovrebbe essere estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale "dei minimi" ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa, ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l'acquisto di un bene strumentale concorre per l'intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l'agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all'acquisto di beni strumentali per l'accesso e la permanenza nel regime (pari ad € 15.000,00 nel triennio precedente). |
|      | 3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


[EFFETTI SULLA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DELLE AUTOVETTURE](#)

[LIMITE FISCALMENTE DEDUCIBILE PER AUTOMEZZI UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO](#)

[LIMITE FISCALMENTE DEDUCIBILE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI](#)



## Ravvedimento operoso per omessi versamenti

La L. 28.12.2015, n. 208, all'art. 1, c. 133 (Legge di Stabilità 2016) prevede l'anticipazione, al 1.01.2016 (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015. La riforma è ispirata alla volontà di ridurre il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato; ad esempio, il nuovo regime prevede in generale una riduzione del carico sanzionatorio, come l'applicazione della sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento, contenuto in 90 giorni.

### OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI

#### Sanzione

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto, in questi casi, l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

#### Riduzioni

- Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni** la sanzione è ridotta alla metà (**15%**).
- Salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 14 giorni**, la sanzione (del 15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1% al giorno, fino al 14%).

### Tavola

### Ravvedimento per omessi versamenti

| Violazione                                                     | Termine del ravvedimento                                                                                                                                                                       | Sanzioni ridotte                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate | Entro i <b>14 giorni successivi</b> alla scadenza del termine per il versamento (sprint).                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.</b></li> <li>• La sanzione varia dallo 0,10% per 1 giorno di ritardo al 1,40% per 14 gg. di ritardo.</li> </ul> |
|                                                                | Dal <b>15° al 30° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento (breve).                                                                                                                  | <b>1,50%</b> (15% x 1/10)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                | Dal <b>31° al 90° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento (intermedio).                                                                                                             | <b>1,67%</b> (15% x 1/9)                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Dal <b>91° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo). | <b>3,75%</b> (30% x 1/8)                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.                                            | <b>4,29%</b> (30% x 1/7)<br>Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.                                                                                                                                |
|                                                                | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.                                            | <b>5%</b> (30% x 1/6)<br>Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.                                                                                                                                   |
|                                                                | Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).                                                                                                 | <b>6%</b> (30% x 1/5)                                                                                                                                                                                             |

### Esempio

### Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento

|                      |                                                                                                                                      |                                                   |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Dati                 | Un contribuente doveva effettuare un versamento IVA di € 10.000,00, relativo al mese di febbraio 2016, in scadenza il 16.03.2016.    |                                                   |                     |
| Ravvedimento operoso | • Il contribuente provvede al versamento il 21.03.2016 (si applica la sanzione dello 0,10%, ovvero $15\% \times 1/10 \times 1/15$ ): |                                                   |                     |
|                      | - IVA                                                                                                                                | € 10.000,00                                       | Codice tributo 6002 |
|                      | - sanzione                                                                                                                           | € 10.000,00 x 0,10% x 5 giorni = € 50,00          | Codice tributo 8904 |
|                      | - interessi                                                                                                                          | € 10.000,00 x 0,2% x 50/366 = € 0,27 <sup>1</sup> | Codice tributo 1991 |
| Nota <sup>1</sup>    | L'importo non è da versare in quanto inferiore al minimo di € 1,03.                                                                  |                                                   |                     |

| SEZIONE ERARIO                                                             |                |                                        |                        |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                            | codice tributo | rateazione/regione/<br>prov./mese rif. | anno di<br>riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
| IMPOSTE DIRETTE – IVA<br>RITENUTE ALLA FONTE<br>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | 6002           |                                        | 2016                   | 10.000,00                |                              |
|                                                                            | 8904           |                                        | 2016                   | 50,00                    |                              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          |                              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          |                              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          |                              |
| codice ufficio                                                             | codice atto    |                                        |                        |                          |                              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          |                              |
| TOTALE A                                                                   |                |                                        |                        | 10.050,00 B              |                              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          | +/- SALDO (A-B)              |
|                                                                            |                |                                        |                        |                          | 10.050,00                    |



## Detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. n. 208/2015 ha prorogato la detrazione al 65% per **lavori di riqualificazione energetica** al 31.12.2016. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese.

La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2016. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000,00 fino al 31.12.2016. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000,00, dal 1.01.2017.

La legge di Stabilità 2016, inoltre, ha ampliato l'accesso alle detrazioni per interventi di efficienza energetica anche agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

| Periodo di sostenimento delle spese | Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio |                          | Detrazione per interventi di riqualificazione energetica <sup>4</sup> |                                                                |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     | % detrazione                                                  | Limite di spesa          | % detrazione                                                          | Limite di detrazione                                           |              |
| Dal 1.01.2012 al 25.06.2012         | 36%                                                           | € 48.000,00              | 55%                                                                   | Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | € 100.000,00 |
| Dal 26.06.2012 al 31.12.2012        | 50%                                                           | € 96.000,00 <sup>1</sup> |                                                                       | Interventi sull'involucro degli edifici esistenti              | € 60.000,00  |
| Dal 1.01.2013 al 5.06.2013          | 50%                                                           | € 96.000,00 <sup>2</sup> |                                                                       | Installazione di pannelli solari per acqua calda               | € 60.000,00  |
| Dal 6.06.2013 al 31.12.2016         |                                                               |                          | 65% <sup>3</sup>                                                      | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale          | € 30.000,00  |
| Dal 1.01.2017                       | 36%                                                           | € 48.000,00              | 36%                                                                   | € 48.000,00                                                    |              |

### Note

1. Per un ammontare massimo di € 96.000,00, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000,00, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
2. Per un ammontare massimo di € 96.000,00, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
3. Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013 - 31.12.2016**.
4. Dal 1.01.2016 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
  - mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

### PAGAMENTO

- Per i **soggetti non esercenti attività di impresa**, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
  - la causale del versamento;
  - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  - il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
- Per i **soggetti esercenti attività di impresa**, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**8% (dal 1.01.2015)** sull'imponibile.



## Detrazioni per acquisto di mobili

L'art. 1, c. 74, lett. c) della L. n. 208/2015 prevede la proroga della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate e sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie che acquistano un'abitazione principale.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETRAZIONE<br>PER ACQUISTO<br>DI MOBILI<br>E GRANDI<br>ELETTRODOMESTICI | Soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contribuenti che fruiscono della detrazione per <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ulteriori spese documentate per l'acquisto di:<ul style="list-style-type: none"><li>- mobili;</li><li>- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonchè A per i forni;</li><li>- apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</li></ul></li></ul> <p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un <b>ambiente diverso</b> da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p> | Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione                                                                                                                                        |
|                                                                         | Importo detrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del <b>50% delle spese sostenute</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese sostenute dal <b>6.06.2013</b> al <b>31.12.2016</b>                                                                                                                                               |
|                                                                         | Importo massimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a <b>€ 10.000,00<sup>1</sup></b>, considerando <b>complessivamente</b> le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>L'importo è riferito alla <b>singola unità immobiliare</b>, comprensiva delle pertinenze, o alla <b>parte comune</b> dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p> <p>Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.</p>                                                                                                                                                                           | Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni <b>condominiali</b> , la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni <sup>2</sup> . |
| NUOVA<br>DETRAZIONE<br>PER GIOVANI<br>COPPIE                            | Ripartizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in <b>10 quote annuali</b> di pari importo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | Ambito applicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giovani coppie costituenti un nucleo familiare:<ul style="list-style-type: none"><li>- composto da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i>;</li><li>- che abbiano costituito nucleo da almeno <b>3 anni</b>;</li><li>- in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i <b>35 anni</b>;</li><li>- acquirenti di unità immobiliare da adibire ad <b>abitazione principale</b>.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di <b>mobili ad arredo</b> della medesima unità abitativa.    |
|                                                                         | Requisiti per la detrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve essere ripartita tra gli aventi diritto in <b>10 quote annuali</b> di pari importo.</li><li>• Spetta nella misura del <b>50% delle spese sostenute</b> dal 1.01.2016 al 31.12.2016.</li><li>• È calcolata su un ammontare complessivo <b>non superiore a € 16.000,00</b>.</li></ul> <p><b>Non è cumulabile</b> con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| Note                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le spese sono computate ai fini della detrazione <b>indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi</b>.</li><li>2. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |



## Rivalutazione delle partecipazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2016 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla data del 30.06.2016; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2016. L'imposta sostitutiva è pari al 8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate.

|                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SOGGETTI INTERESSATI                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persone fisiche</li><li>• Società semplici</li><li>• Enti non commerciali</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> in caso di alienazione delle partecipazioni. |                                                                                                                                                                         | Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di <b>arti o professioni</b> o di <b>imprese commerciali</b> . |  |
| OGGETTO                                  | Partecipazioni                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Qualificate.</b></li><li>• <b>Non qualificate.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Titoli, quote o altri diritti <b>non negoziati</b> in mercati regolamentati.</li><li>• <b>Posseduti al 1.01.2016.</b></li></ul> |                                                                                                            |  |
| PLUSVALENZE O MINUSVALENZE               | Regime sostitutivo                                                                                                          | <div>(+) Corrispettivo percepito per la vendita.</div> <div>(-) <b>Valore di perizia al 1.01.2016.</b></div> <div>(-) <b>Costo della perizia</b> predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, <b>in proporzione</b> al costo effettivamente sostenuto.</div> <div>(=) <b>Plusvalenza tassabile</b> (valore di cessione maggiore del valore di perizia).</div>                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
|                                          | Agevolazione                                                                                                                | Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2016 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei <b>dottori commercialisti e degli esperti contabili</b> , nell'elenco dei <b>revisori contabili</b> , <b>nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio</b> , a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA                      | Misura                                                                                                                      | 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Per le partecipazioni <b>qualificate</b> al 1.01.2016.                                     |                                                                                                                                                                         | Da applicare al <b>valore di perizia.</b>                                                                  |  |
|                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Per le partecipazioni <b>non qualificate</b> al 1.01.2016.                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
|                                          | Versamento                                                                                                                  | <b>Entro il 30.06.2016.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta sostitutiva può essere <b>rateizzata</b> fino a un massimo di <b>3 rate</b> annuali di pari importo, <b>a partire dal 30.06.2016</b> (2<sup>a</sup> rata 30.06.2017; 3<sup>a</sup> rata 30.06.2018).</li><li>• Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li></ul>                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
| RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI | Nuova perizia                                                                                                               | Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2016, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su questi valori.                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |
|                                          | Imposta sostitutiva già versata                                                                                             | I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |



## **Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2016**

Per effetto della Legge di Stabilità 2016 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2016. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2016, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al **8%** del relativo valore.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOGGETTI INTERESSATI</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche</li> <li>• Società semplici</li> <li>• Enti non commerciali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono <b>esclusi</b> i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
| <b>OGGETTO</b>                          | <b>Terreni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Edificabili.</b></li> <li>• <b>Destinazione agricola.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Posseduti al <b>1.01.2016</b> .                                                                         |
| <b>TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE</b> | <p>Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.</p> <p>Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da <b>non più di 5 anni</b>, esclusi quelli acquisiti per successione.</p> <p>Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di <b>terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria</b>, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| <b>REGIME SOSTITUTIVO</b>               | <p>(+) Valore di vendita.</p> <p>(-) <b>Valore di perizia al 1.01.2016</b> (è irrilevante il costo d'acquisto).</p> <p>(-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.</p> <p>(=) <b>Plusvalenza tassabile.</b></p> <p>Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il <b>valore alla data del 1.01.2016</b>, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>              | <b>Misura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valore di perizia al 1.01.2016 x 8% = imposta sostitutiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|                                         | <b>Versamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Entro il 30.06.2016.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva <b>può essere frazionata</b> fino a un massimo di <b>3 rate annuali</b> di pari importo, a partire dal 30.06.2016.</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla 1<sup>a</sup> sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li> </ul> |                                                                                                         |
| <b>PERIZIA</b>                          | <b>Professionisti abilitati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli <b>ingegneri</b> , degli <b>architetti</b> , dei <b>geometri</b> , dei <b>dottori agronomi</b> , degli <b>agrotecnici</b> , dei <b>periti agrari</b> e dei <b>periti industriali edili</b> , nonché dai <b>periti iscritti alle Camere di commercio</b> .                                                                              |                                                                                                         |
|                                         | <b>Termini di scadenza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati <b>entro il termine del 30.06.2016</b> e, comunque, <b>prima dell'eventuale cessione</b> (prima del rogito).                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|                                         | <b>Conservazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La perizia, unitamente ai <b>dati identificativi dell'estensore</b> della perizia e al <b>codice fiscale del titolare</b> del bene periziato, nonché alle <b>ricevute di versamento</b> dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.                                                                            |                                                                                                         |



## Rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2015

Al fine di consentire l'**adeguamento ai valori effettivi** della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, è ancora possibile, per le **società di capitali**, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, nonché per le **imprese individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice**, rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione prevede il pagamento di **un'imposta sostitutiva**, nella misura del **16%**, per i beni ammortizzabili e del **12%** per i beni non ammortizzabili. La legge di Stabilità 2016 ha riaperto, infatti, la possibilità di rivalutare i beni delle imprese, risultanti in bilancio al **31.12.2014**, nel bilancio d'esercizio successivo (al 31.12.2015) rinviando, per quanto compatibili, alle disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni.

### SOGGETTI INTERESSATI

- Imprese individuali.
- S.n.c., S.a.s. ed equiparate.

Art. 15 L. n. 342/2000

- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
- Enti commerciali e non commerciali.
- Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

Soggetti titolari di reddito d'impresa, anche se in contabilità semplificata.

Esclusi soggetti IAS

### BENI RIVALUTABILI

Risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2014**

Beni materiali.

Beni immateriali.

Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.**

### EFFETTUAZIONE

Nel bilancio di esercizio in corso al **31.12.2015**

Effetti fiscali

- Maggiori ammortamenti deducibili.
- Maggiori quote deducibili di spese di manutenzione, riparazione e trasformazione.
- Maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società di comodo.

**Dal 2018.<sup>1</sup>**

Minori plusvalenze in caso di cessione dei cespiti.

**Dal 2019.**

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo **inventario** e nella **nota integrativa**.

### VALORE MASSIMO DI BILANCIO

I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il "valore massimo".

### IMPOSTA SOSTITUTIVA Irpef - Ires - Irap Indeducibile

Misura

16%

Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.

12%

Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.

Versamento

L'imposta sostitutiva è versata in **un'unica rata** entro il termine di **versamento del saldo delle imposte sui redditi** dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Saldo imposte sui redditi 2015 (16.06.2016).

Nota<sup>1</sup>

**Limitatamente ai beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del **1.12.2017**.



## Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.09.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

|                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETÀ<br>INTERESSATE                      | Società in nome collettivo.                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cooperative;</li> <li>- i consorzi e le società consortili;</li> <li>- gli enti commerciali;</li> <li>- gli enti non commerciali.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                             | Società in accomandita semplice.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | Società a responsabilità limitata.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | Società per azioni.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | Società in accomandita per azioni.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONDIZIONI                                  | Soci                                                                                                                                                                            | Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci <b>al 30.09.2015.</b><br><i>oppure</i><br>Devono essere <b>iscritti entro il 30.01.2016</b> , in base ad atto di trasferimento avente data certa <b>anteriore all'1.10.2015.</b>                         |
|                                             | Assegnazione o cessione ai soci                                                                                                                                                 | <b>Entro 30.09.2016.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| BENI DA<br>ASSEGNARE<br>O CEDERE<br>AI SOCI | Beni immobili                                                                                                                                                                   | <b>Diversi da quelli strumentali per destinazione</b> ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir <sup>1</sup> .                                                                                                                                                           |
|                                             | Beni mobili                                                                                                                                                                     | Iscritti nei pubblici registri.                                                                                                                                                                                                                             |
| TRASFORMAZIONE<br>IN SOCIETÀ<br>SEMPLICE    | Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici. |                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Nota<sup>1</sup>

- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione:
  - gli **immobili patrimoniali** (categoria catastale A);
  - gli **immobili-merce**;
  - gli **immobili strumentali per natura** (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione).



## Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci (segue)

Tavola n. 1

### Adempimenti della società

|                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imposta sostitutiva</b><br>Le eventuali minusvalenze non sono deducibili. | Irpef                            | <b>8%</b><br>(o 10,5%) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⇒                          | (+)                                                                                                                                                                                                            | Valore normale o valore catastale dei beni assegnati (o dei beni posseduti all'atto di trasformazione). <sup>1-2</sup> |
|                                                                              | Ires                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | (-)                                                                                                                                                                                                            | Costo fiscalmente riconosciuto.                                                                                        |
|                                                                              | Irap                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | (=)                                                                                                                                                                                                            | <b>Imponibile per l'imposta sostitutiva x 8% (o 10,50%)</b>                                                            |
|                                                                              | Riserve in sospensione d'imposta | <b>13%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⇒                          | Riserve annullate per effetto dell'assegnazione (e non della cessione) dei beni ai soci (e riserve delle società che si trasformano) x 13% (sono esonerate le società di persone in contabilità semplificata). |                                                                                                                        |
|                                                                              | <b>IVA</b>                       | Si applicano le regole ordinarie. Le operazioni sono assimilate alla destinazione di beni a finalità estranee all'impresa; in molti casi si applicherà l'esclusione o l'esenzione da IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| Note                                                                         | Valore normale                   | 1. In caso di <b>cessione a titolo oneroso</b> ai soci, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il <b>corrispettivo</b> della cessione, se inferiore al valore normale o al valore catastale del bene (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir), è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. È possibile adottare un valore intermedio tra valore normale e catastale.<br>2. <b>Per gli immobili</b> , su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello (valore catastale) risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro.<br>[Tali moltiplicatori (partendo dalla rendita non rivalutata) sono: <b>112,5</b> per i terreni non edificabili; <b>126</b> per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1); <b>115,5</b> per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa; <b>147</b> per i fabbricati del gruppo B; 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D; <b>42,84</b> per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1]. |                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|                                                                              | Aliquota                         | 3. <b>10,5% per le società considerate non operative</b> in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| <b>Imposte indirette</b>                                                     | Imposta di registro              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Ridotta alla metà (se proporzionale).                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
|                                                                              | Imposta ipotecaria e catastale   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Misura fissa.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
| <b>Scadenze</b>                                                              | Assegnazione o cessione ai soci  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | <b>Entro il 30.09.2016</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                                              | Versamento imposta sostitutiva   | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Entro il 30.11.2016</b> |                                                                                                                                                                                                                | Mediante mod. F24                                                                                                      |
|                                                                              |                                  | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Entro il 16.06.2017</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |

Tavola n. 2

### Effetti

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riflessi assegnazione per i soci  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; pertanto, per il socio assegnatario è prevista la <b>tassazione degli utili</b> in natura eccedente la somma assoggettata a imposta sostitutiva dalla società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.</li><li>• Inoltre <b>non opera la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili</b>; la società è libera fiscalmente di scegliere quale posta patrimoniale utilizzare in contropartita al bene assegnato. Tuttavia, il Codice Civile e il principio contabile Oic 28 evidenziano le riserve disponibili, che non necessariamente coincidono con quelle distribuibili, imponendo limiti e vincoli all'utilizzo delle riserve in funzione della loro natura.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Distribuzione di riserve di <b>utili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si genera un utile soggetto a tassazione, pari al valore normale del bene, al netto della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.</li><li>• Non si riduce il costo della partecipazione.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Distribuzione di riserve di <b>capitale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Non si genera alcun reddito.</li><li>• Il costo della partecipazione è abbattuto del valore normale del bene assegnato, ridotto della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva.</li><li>• Se il costo diventa negativo (sottozero) l'eccedenza negativa è tassata come reddito di partecipazione.</li><li>• Tale trattamento si applica anche nel caso di assegnazione con riduzione di riserve di utili effettuato da società di persone.</li></ul> |
| Riflessi della cessione agevolata | Per il socio <b>non si genera alcun utile</b> in natura, <b>né si modifica il costo</b> fiscalmente riconosciuto della partecipazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## **Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali**

*L'imprenditore individuale che, alla data del 31.10.2015, possiede beni immobili strumentali, può, entro il 31.05.2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate dall'art. 1, cc. 115-120 della L. n. 208/2015.*

|                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------------------------|-----|--|--|---------------------------------------------|------------|
| SOGGETTI INTERESSATI                | Imprenditori individuali.                                                                                               | Non rileva il regime contabile adottato.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
| BENI POSSEDUTI                      | Immobili strumentali <b>per natura o per destinazione</b> <sup>2</sup> (art. 43, c. 2 Tuir).                            | <b>Posseduti alla data del 31.10.2015.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
| ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA | Plusvalenza                                                                                                             | L'estromissione rappresenta un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), che, pertanto, comporta il realizzo di plusvalenze.                                                                                             |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
|                                     | Imposta sostitutiva                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Irpef.</li><li>• Irap.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
|                                     | Misura                                                                                                                  | <table><tr><td>8%</td><td>x</td><td>Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile<sup>1</sup></td><td>(+)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Valore fiscalmente riconosciuto</td><td>(-)</td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>Imponibile per l'imposta sostitutiva</b></td><td><b>(=)</b></td></tr></table> | 8%                                                                 | x   | Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile <sup>1</sup> | (+) |  |  | Valore fiscalmente riconosciuto | (-) |  |  | <b>Imponibile per l'imposta sostitutiva</b> | <b>(=)</b> |
|                                     | 8%                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile <sup>1</sup> | (+) |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
|                                     |                                                                                                                         | Valore fiscalmente riconosciuto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-)                                                                |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
|                                     |                                                                                                                         | <b>Imponibile per l'imposta sostitutiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(=)</b>                                                         |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
| IVA                                 | L'operazione di estromissione è soggetta ad IVA secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
| OPZIONE                             | Scadenza                                                                                                                | Entro il <b>31.05.2016.</b><br><br>Con effetto dal <b>periodo di imposta in corso al 1.01.2016.</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |
| VERSAMENTO                          | 60%                                                                                                                     | Entro il <b>30.11.2016.</b><br><br>Entro il <b>16.06.2017.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     |                                                                    |     |  |  |                                 |     |  |  |                                             |            |

### Note

1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. n. 131/1986).  
Tali moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
  - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
  - 115,5 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa;
  - 147 per i fabbricati del gruppo B;
  - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
  - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri IVA (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].



## STRUMENTI OPERATIVI

**Novità per il regime forfetario dal 2016**

Il regime forfetario opera come **regime fiscale naturale**, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti a esercitare un'opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. La Legge Stabilità 2016 ha modificato le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, nonché il requisito connesso al possesso di redditi di lavoro dipendente. Dal 1.01.2016 è soppresso il regime dei minimi, che però rimane in vigore fino alla sua naturale scadenza (termine del quinquennio o compimento del 35° anno di età).

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBITO APPLICATIVO</b><br>Senza limiti di durata | <b>Soggetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuenti persone fisiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività d'impresa.</li> <li>• Arti o professioni.</li> </ul> |
|                                                     | <b>Compensi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I ricavi conseguiti ovvero i compensi percepiti, non devono essere superiori ai <b>limiti indicati in apposita tabella</b> , diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ragguagliati ad anno<br><b>Nuovi limiti dal 2016</b>                                                   |
|                                                     | <b>Spese per dipendenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non devono essere complessivamente <b>superiori a € 5.000,00 lordi</b> le spese sostenute per <b>lavoro accessorio</b> , per lavoratori <b>dipendenti</b> , collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un <b>progetto</b> , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli <b>associati</b> e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa).                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|                                                     | <b>Costo dei beni strumentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali <b>non deve superare € 20.000,00<sup>1</sup></b> .<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del calcolo del predetto limite:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i beni in <b>locazione finanziaria</b> rileva il costo sostenuto dal concedente;</li> <li>- per i beni in <b>locazione</b>, noleggio e <b>comodato</b> rileva il <b>valore normale</b> dei medesimi;</li> <li>- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, <b>utilizzati promiscuamente</b> per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del <b>50%</b>.</li> </ul> </li> </ul> | Alla chiusura dell'esercizio.                                                                          |
| <b>REQUISITI CONTABILI</b><br>Nell'anno precedente  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dal 2016</b> non possono avvalersi del regime i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00.</li> <li>• La condizione non deve essere verificata in caso di <b>cessazione</b> del rapporto di lavoro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>REQUISITI REDDITUALI</b>                         | I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando <b>all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività</b> nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>REDDITIVITÀ PER CASSA</b>                        | Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap <b>pari al 15%</b> . Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 2016, <b>per i primi 5 anni</b>, si applica un'imposta sostitutiva ridotta al <b>5%</b>, se:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;</li> <li>- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, <b>mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo</b> (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);</li> <li>- qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 2016 il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali.</li> <li>• Su tale reddito si applica la contribuzione <b>ridotta del 35%</b>, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata (i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>Nota<sup>1</sup></b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il limite è verificato con riferimento al costo sostenuto, al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.</li> <li>• Non concorrono, inoltre, alla formazione del limite i beni immateriali che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'attività (avviamento).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |


[ESEMPI FATTURA REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE](#)

[NUOVI LIMITI DEI RICAVI](#)



## Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.

| Contribuente                                                                                                                                                           |    | Periodo d'imposta |    |                                                                 |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| Mario Rossi                                                                                                                                                            |    |                   |    |                                                                 |    |    |
| <b>Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)</b>                                                                                  |    |                   |    |                                                                 |    |    |
| Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.                                                            |    | No                | Sì |                                                                 |    |    |
| Codice                                                                                                                                                                 | €  |                   |    |                                                                 |    |    |
| Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali superiore a € 20.000,00 alla chiusura dell'esercizio <sup>1</sup> .                               |    | No                | Sì |                                                                 |    |    |
| Sostenimento di spese per <b>lavoratori dipendenti</b> , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi? |    | No                | Sì |                                                                 |    |    |
| Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00? <sup>2</sup>                                                              |    | No                | Sì |                                                                 |    |    |
| <b>Accesso negato</b>                                                                                                                                                  |    |                   |    |                                                                 |    |    |
|                                                                                                                                                                        |    |                   |    | <b>Dati da verificare per l'anno in corso</b>                   |    |    |
|                                                                                                                                                                        |    |                   |    | Altre cause di esclusione                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                        |    |                   |    | Ci si avvale di regimi speciali ai fini IVA?                    | No | Sì |
|                                                                                                                                                                        |    |                   |    | Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito? | No | Sì |
|                                                                                                                                                                        |    |                   |    | Soggetto non residente?                                         | No | Sì |
| Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi?                                                                   | No | Sì                |    |                                                                 |    |    |
| Soggetto socio di società di persone, S.r.l. trasparente o associazione professionale?                                                                                 | No | Sì                |    |                                                                 |    |    |
| <b>Accesso consentito</b>                                                                                                                                              |    |                   |    |                                                                 |    |    |

1. Ai fini del calcolo del predetto limite:

- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Note

Esclusioni

• **Non rilevano:**

- **beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;**
- **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Dal 2016 non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00. La condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.



## Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2016 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

| Progres.         | Gruppo di settore                                                                                             | Codici attività ATECO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1                | Industrie alimentari e delle bevande.                                                                         | (10-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45.000                            | 40%         |
| 2                | Commercio all'ingrosso e al dettaglio.                                                                        | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000                            | 40%         |
| 3                | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.                                                         | 47.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.000                            | 40%         |
| 4                | Commercio ambulante di altri prodotti.                                                                        | 47.82 - 47.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000                            | 54%         |
| 5                | Costruzioni e attività immobiliari.                                                                           | (41 - 42 - 43) - (68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000                            | 86%         |
| 6                | Intermediari del commercio.                                                                                   | 46.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000                            | 62%         |
| 7                | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.                                                           | (55 - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000                            | 40%         |
| 8                | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi. | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000                            | 78%         |
| 9                | Altre attività economiche.                                                                                    | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)                                                                                                                                                                           | 30.000                            | 67%         |
| <b>Nota bene</b> | <b>Individuazione limiti di ricavi</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;</li> <li>- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul> </li> </ul> |                                   |             |

- Il sottoscritto, al fine di poter usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma .....

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma .....

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

☐ **non optare** per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma .....

☐ **optare** per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma .....

| Elementi                            | Regime forfetario                     | Regime ordinario                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Applicazione IVA                    | No                                    | Sì                                                          |
| Detrazione IVA                      | No                                    | Sì                                                          |
| Calcolo reddito                     | Imprese<br>Professionalisti           | Ricavi - Costi per competenza<br>Compensi - Spese per cassa |
| Deducibilità contributi             | Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo | Dal reddito complessivo                                     |
| Deducibilità costo beni strumentali | No                                    | Sì (ammortamenti)                                           |
| Tassazione                          | Imposta sostitutiva 15%               | Irpef ordinaria                                             |
| Studi di settore                    | No                                    | Sì                                                          |
| Spesometro                          | No                                    | Sì                                                          |
| Black-list                          | No                                    | Sì                                                          |

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma .....


[CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME FORFETARIO \(COMPILABILE\)](#)



## Comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un modello, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (o dalle risultanze annuali), per determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del *pro rata*), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Il 2016 è l'ultimo anno di presentazione della Comunicazione dati IVA. Infatti, l'art. 10, c. 8-bis, D.L. 192/2014 ha differito al 2017 (in luogo del 2016) l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. Conseguentemente è stata prorogata anche l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati IVA.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15.01.2016, ha approvato le **istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale dati Iva 2015; rispetto agli anni precedenti, invece, il modello è rimasto invariato. Le istruzioni sono state aggiornate per specificare l'esonero dalla presentazione della stessa da parte dei soggetti forfetari ex art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014 e definire l'esposizione delle operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 tra le operazioni attive (rigo CD1 - campo 1).**

|           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCADENZA  | Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno; se il termine di presentazione scade di sabato, lo stesso è prorogato al 1° giorno feriale successivo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MODELLO   | Reperibilità                                                                                                                                                                        | La comunicazione deve essere redatta utilizzando l'apposito modello per i dati del 2015, il quale, unitamente alle relative istruzioni, è gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> o <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> .                                                                                                       |
|           | Presentazione                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello deve essere <b>presentato esclusivamente in via telematica</b> direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.</li> <li>È <b>esclusa</b>, pertanto, <b>ogni altra modalità di presentazione</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| CONTENUTO | Regola                                                                                                                                                                              | Il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del <i>pro rata</i> ), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.                                                                                                           |
|           | Elementi esclusi                                                                                                                                                                    | <p>Non rilevano le <b>compensazioni</b> effettuate nell'anno d'imposta, il <b>riporto del credito IVA</b> relativo all'anno precedente, i <b>rimborsi infrannuali</b> richiesti, nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a <b>rimborso</b>.</p> <p>Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.</p>            |
| RILEVANZA | Effetti                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.</li> <li>Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà, invece, mediante lo strumento della dichiarazione annuale.</li> </ul>                                              |
|           | Sanzioni                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.</li> <li>L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa <b>da € 250,00 a € 2.000,00</b>.</li> </ul> |
|           | Correzione dei dati                                                                                                                                                                 | Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti in dichiarazione annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



[ESEMPIO COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA PER IL 2015](#)



## Scheda raccolta dati per comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un modello, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (o dalle risultanze annuali), per determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. **Il 2016 è l'ultimo anno di presentazione della Comunicazione dati IVA.** Infatti, l'art. 10, c. 8-bis D.L. n. 192/2014 ha differito al 2017 (in luogo del 2016) l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. Conseguentemente, è stata prorogata anche l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati IVA.

### Esempio

### Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA

#### Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA

|                                   |                                 |                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Periodo di imposta</b>         | 2015                            | <input type="checkbox"/> Contabilità separata.                  |
| <b>Contribuente</b>               | Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c. | <input type="checkbox"/> Aderente a liquidazione IVA di gruppo. |
| <b>Partita IVA</b>                | 01234560201                     | <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali.                    |
| <b>Codice attività prevalente</b> | 139210                          |                                                                 |

|                                 |                                    |                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operazione straordinaria</b> | Comunicazione del soggetto         | <input type="checkbox"/> Soggetto dante causa.<br><input type="checkbox"/> Soggetto avente causa. |
|                                 | Status del soggetto dante causa    | <input type="checkbox"/> Estinto.<br><input type="checkbox"/> Non estinto.                        |
|                                 | Momento di effetto dell'operazione | <input type="checkbox"/> Nel corso del 2015.<br><input type="checkbox"/> Dal 1.01.2016.           |

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetti non residenti</b> | <input type="checkbox"/> Identificati direttamente.<br><input type="checkbox"/> Con rappresentante fiscale.<br><input type="checkbox"/> Con stabile organizzazione. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetti esclusi dalla presentazione</b> | <input type="checkbox"/> Persona fisica con volume d'affari fino a € 25.000,00.<br><input type="checkbox"/> Soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.<br><input type="checkbox"/> Persona fisica che si è avvalsa del regime riservato ai "contribuenti minimi" o ai contribuenti "forfetari".<br><input type="checkbox"/> Soggetto che per l'anno d'imposta ha registrato solo operazioni esenti (art. 10).<br><input type="checkbox"/> Soggetto che si è avvalso della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'art. 36-bis e ha effettuato rettifiche ai sensi dell'art. 19-bis2.<br><input type="checkbox"/> Produttore agricolo con volume d'affari non superiore a € 7.000,00.<br><input type="checkbox"/> Soggetto esercente attività esonerata ai sensi dell'art. 74, c. 6 che non ha optato per il regime ordinario.<br><input type="checkbox"/> Impresa individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda.<br><input type="checkbox"/> Soggetto passivo d'imposta, residente in altro Stato membro UE, che abbia effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette.<br><input type="checkbox"/> Soggetto in regime L. n. 398/1991.<br><input type="checkbox"/> Soggetto domiciliato o residente extra UE, non identificato in ambito comunitario ma identificato ai fini IVA ai sensi dell'art. 74-quinquies, che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati.<br><input type="checkbox"/> Soggetti pubblici (Stato ed enti pubblici).<br><input type="checkbox"/> Soggetto sottoposto a procedura concorsuale. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Scheda raccolta dati per comunicazione annuale dati IVA

Esempio (segue)

Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA

### Dati relativi alle operazioni effettuate

|                                |                                     |                                                                                    |   |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Operazioni attive <sup>1</sup> | Imponibili                          |                                                                                    | € | 160.000,00 |
|                                | Non imponibili                      | Esportazioni e altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond | € |            |
|                                |                                     | Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento)                      | € | 40.000,00  |
|                                |                                     | Che non concorrono alla formazione plafond                                         | € |            |
|                                | Non imponibili intracomunitarie     | Cessioni di beni                                                                   | € | 13.000,00  |
|                                | Esenti                              |                                                                                    | € |            |
|                                | Totale operazioni attive            |                                                                                    | € | 213.000,00 |
|                                | di cui cessione di beni strumentali |                                                                                    | € |            |

|                    |                                  |                            |   |           |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| Operazioni passive | Imponibili                       |                            | € | 70.000,00 |
|                    | Non imponibili                   | Con utilizzo del plafond   | € |           |
|                    |                                  | Senza utilizzo del plafond | € | 2.000,00  |
|                    | Esenti                           |                            | € | 1.000,00  |
|                    | Acquisti intracomunitari di beni |                            | € | 5.000,00  |
|                    | Totale operazioni passive        |                            | € | 78.000,00 |
|                    | di cui acquisto beni strumentali |                            | € |           |

|                                                 |                               |            |   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---|--|
| Importazioni senza pagamento dell'IVA in dogana | Importazioni di oro e argento | Imponibile | € |  |
|                                                 |                               | Imposta    | € |  |
|                                                 | Importazioni di rottami       | Imponibile | € |  |
|                                                 |                               | Imposta    | € |  |

|                                            |                      |  |          |                  |
|--------------------------------------------|----------------------|--|----------|------------------|
| Determinazione dell'IVA dovuta o a credito | Esigibile            |  | €        | 33.100,00        |
|                                            | Detratta             |  | €        | 15.900,00        |
|                                            | <b>IVA a debito</b>  |  | <b>€</b> | <b>17.200,00</b> |
|                                            | <b>IVA a credito</b> |  | <b>€</b> |                  |

|                                      |                                     |                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Impegno alla trasmissione telematica | <input type="checkbox"/>            | Comunicazione predisposta dal contribuente              |
|                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota <sup>1</sup> | Si evidenzia, che dal 1.01.2013, tra le operazioni attive devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis dello stesso decreto. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


[CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA \(COMPILABILE\)](#)



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Verifiche contabili di inizio anno

Con la conclusione del periodo d'imposta 2015 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali IVA e dal regime "IVA per cassa".

#### CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

##### Requisiti

- I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato l'ammontare di:
  - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

##### Esercenti arti o professioni

Il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

##### Adempimenti contabili

- Registri IVA.
- Registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi.

#### LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell'IVA con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d'affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

##### Volume d'affari

- Il volume d'affari in un anno intero non deve aver superato l'ammontare di:
  - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

#### IVA PER CASSA

Il regime "IVA per cassa" consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA.

##### Requisiti

- Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:
  - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000,00;
  - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.

##### Superamento del limite

Qualora nel corso dell'anno sia superato tale limite, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.

29 gennaio 2016

**Autoliquidazione Inail 2015/2016**

Le istruzioni diramate dall'Inail per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2015/2016 non evidenziano novità significative nella procedura di calcolo e nella modulistica. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2016.

|                                               |                                                                                                            |            |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Riduzione retribuzioni</b>                 | Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2016. | 16.02.2016 |                          |
| <b>Denuncia retribuzioni<sup>1</sup></b>      | Invio telematico o procedura "Alpi on line".                                                               | 29.02.2016 |                          |
| <b>Pagamenti</b><br>Saldo 2015 e acconto 2016 | In unica soluzione.                                                                                        | 16.02.2016 |                          |
|                                               |                                                                                                            | 16.02.2016 |                          |
|                                               | In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24)                                                                       | 16.05.2016 | Coefficiente: 0,00172603 |
|                                               | Interesse pari a 0,70%.                                                                                    | 22.08.2016 | Coefficiente: 0,00349041 |
|                                               |                                                                                                            | 16.11.2016 | Coefficiente: 0,00525479 |

**Note**

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

**Esempio****Acconto e saldo Inail - Scritture contabili**

|                             |                              |                                                                      |          |  |          |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|
| <b>P C II 5</b>             | <b>P C IV 1</b>              | <b>• Acconto</b>                                                     |          |  |          |
|                             |                              | 16.02.n                                                              |          |  |          |
|                             |                              | Acconto Inail a Banca c/c                                            |          |  | 1.570,00 |
|                             |                              | Versamento acconto Inail esercizio "n".                              |          |  |          |
| <b>E B 9 b</b>              | <b>P D 13<br/>P C II 5</b>   | <b>• Contributi di competenza con posizione finale a debito</b>      |          |  |          |
|                             |                              | 31.12.n                                                              |          |  |          |
|                             |                              | Assicurazione infortuni a Diversi                                    |          |  | 1.610,00 |
|                             |                              | a Inail c/versamento                                                 | 40,00    |  |          |
|                             |                              | a Acconto Inail                                                      | 1.570,00 |  |          |
|                             |                              | Contributi Inail dell'anno "n".                                      |          |  |          |
| <b>E B 9 b<br/>P C II 5</b> | <b>P C II 5</b>              | <b>• Contributi di competenza con posizione finale a credito</b>     |          |  |          |
|                             |                              | 31.12.n                                                              |          |  |          |
|                             |                              | Diversi a Acconto Inail                                              |          |  | 1.570,00 |
|                             |                              | Assicurazione infortuni                                              | 1.500,00 |  |          |
|                             |                              | Credito Inail                                                        | 70,00    |  |          |
|                             |                              | Contributi Inail dell'anno "n".                                      |          |  |          |
| <b>P D 13<br/>P C II 5</b>  | <b>P C IV 1</b>              | <b>• Pagamento posizione finale a debito</b>                         |          |  |          |
|                             |                              | 16.02.n+1                                                            |          |  |          |
|                             |                              | Diversi a Banca c/c                                                  |          |  | 1.650,00 |
|                             |                              | Inail c/versamento                                                   | 40,00    |  |          |
|                             |                              | Acconto Inail                                                        | 1.610,00 |  |          |
|                             |                              | Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".     |          |  |          |
| <b>P C II 5</b>             | <b>P C II 5<br/>P C IV 1</b> | <b>• Pagamento con posizione finale a credito</b>                    |          |  |          |
|                             |                              | 16.02.n+1                                                            |          |  |          |
|                             |                              | Acconto Inail a Diversi                                              |          |  | 1.500,00 |
|                             |                              | a Credito Inail                                                      | 70,00    |  |          |
|                             |                              | a Banca c/c                                                          | 1.430,00 |  |          |
|                             |                              | Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n". |          |  |          |

[MODELLO F24 PER PAGAMENTO](#)[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI](#)[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti](#)



## Utilizzo del denaro contante e pagamenti elettronici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016, dal 1.01.2016 sono entrati in vigore il nuovo limite per l'utilizzo del denaro contante e le modifiche all'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito per commercianti e professionisti.

- Il nuovo limite per l'utilizzo di denaro contante passa da **€ 999,99 a € 2.999,99**.
- Quindi, **dal 1.01.2016**, è vietato il trasferimento di denaro contante, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, in tutti i casi in cui il valore del trasferimento risulta pari o superiore a € 3.000,00.

Nel caso di interventi di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento durante il trasferimento tale divieto non sussiste.

### UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cambiavalute</b>                           | È stato aumentato il limite da <b>€ 2.500,00 a € 3.000,00</b> per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgere l'attività di cambiavalute.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Money transfer</b>                         | Resta inalterato il <b>limite di € 1.000,00</b> per la rimessa di denaro (money transfer).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Libretti di deposito bancari o postali</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a <b>€ 1.000,00</b>.</li> <li>• In caso di <b>trasferimento</b>, il <b>cedente</b> è tenuto a <b>comunicare i dati identificativi del beneficiario</b>, nonché la <b>data del trasferimento</b> alla banca o alle Poste <b>entro 30 giorni</b>.</li> </ul> |
| <b>Assegni, vaglia postali e cambiari</b>     | È stato mantenuto, inoltre, il <b>limite di € 1.000,00</b> per l'emissione di assegni bancari e postali e di vaglia postali e cambiari senza che vi sia la necessità di indicare il beneficiario o la girata libera, né la presenza della clausola di non trasferibilità.                                                                                                    |
| <b>Canoni di locazione</b>                    | Con l'abrogazione dell'art. 12, c. 1.1 D.L. n. 201/2011, è ora possibile pagare i canoni di locazione di unità abitative in contanti, nel rispetto del nuovo limite di € 3.000,00.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autotrasporto</b>                          | Per i soggetti della filiera dell'autotrasporto, l'abrogazione dell'art. 32-bis, c. 4 D.L. n. 133/2014 ha comportato la possibilità di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada per mezzo di strumenti di pagamento diversi da quelli elettronici o che comunque garantiscano la tracciabilità delle operazioni.                            |
| <b>Pubblica Amministrazione</b>               | Confermato l'obbligo di pagare gli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000,00, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.                                                                                                                                                                                                    |

Esteso alle carte di credito l'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte di professionisti, imprese ed esercenti al minuto e opera a prescindere dall'importo, essendo stato eliminato il riferimento agli importi minimi.

Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva "impossibilità tecnica".

### OBBLIGO DEL POS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commissioni interbancarie</b> | <b>Entro il 1.02.2016</b> il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve provvedere con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, definendo commissioni interbancarie inferiori per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori, al fine di favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici per importi inferiori a € 5,00. |
| <b>Sanzioni</b>                  | Con decreto ministeriale saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## NON SOLO IMPRESA

**Canone Rai nella bolletta elettrica**

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione a € 100,00 dell'importo del canone annuo RAI per il 2016. È confermato che il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. **La detenzione dell'apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.** Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in 10 rate mensili. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1.07.2016. L'importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce. La dichiarazione di non detenere apparecchi, che deve essere tassativamente resa con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ha validità per l'anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il canone è dovuto una sola volta, per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

|                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANONE RAI                                         | Importo                                     | Per l'anno <b>2016</b> la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di <b>€ 100,00</b> (anziché € 113,50).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Soggetti obbligati                          | Il canone RAI deve essere corrisposto da chiunque detenga <b>uno o più apparecchi</b> atti o adattabili alla ricezione delle emissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Obbligo                                     | Il canone di abbonamento è, in ogni caso, <b>dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti</b> , nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESUNZIONE DI DETENZIONE DI APPARECCHIO RICEVENTE | Utenza per energia elettrica                | La detenzione di un apparecchio si presume, altresì, nel caso in cui <b>esista un'utenza</b> per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto <b>ha la sua residenza anagrafica</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La presunzione non è applicabile alle utenze non domestiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà | Allo scopo di superare le presunzioni, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b> , che comporta effetti, anche penali.<br><br>• Tale dichiarazione:<br>- è presentata all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;<br>- <b>ha validità per l'anno in cui è stata presentata.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RATEAZIONE                                         | Titolari di utenza elettrica                | Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in <b>10 rate mensili</b> , addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le autorizzazioni all'addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso <b>estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.</b></li> <li>La disposizione si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1.01.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.</li> </ul> |
|                                                    | Scadenza delle rate                         | Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Anno 2016                                   | In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, <b>nella prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## "Società benefit"

La Legge di Stabilità 2016 contiene disposizioni con lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate "società benefit", che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, **perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse**. Per beneficio comune si intende il pagamento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie citate. Gli altri portatori di interesse sono il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINALITÀ | Benefici comuni | Le "società benefit", nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, <b>perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente</b> nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo. |
|          | Oggetto sociale | Le finalità sono <b>indicate specificatamente nell'oggetto sociale</b> della società benefit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| SOCIETÀ  | Perseguimento   | Le finalità sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|          | Forma giuridica | Le finalità delle società benefit possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI C.C. ( <b>società di persone, di capitali e cooperative</b> ), nel rispetto della relativa disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|          | Oggetto sociale | <ul style="list-style-type: none"> <li>La società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice Civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.</li> <li>Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a <b>modificare l'atto costitutivo o lo statuto</b>, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società.</li> </ul> <p>Le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel Registro delle Imprese, nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 C.C.</p> |                                                                                                                                                                                   |
|          | Denominazione   | La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: <b>"Società benefit"</b> o l'abbreviazione: <b>"SB"</b> e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |



## Tassi di usura

*Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.2016 e il 31.03.2016.*

| Categorie di operazioni                                              | Classi di importo in unità di euro | Tassi medi | Tassi soglia |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| Aperture di credito in conto corrente                                | Fino a € 5.000,00                  | 11,67      | 18,5875      |
|                                                                      | Oltre € 5.000,00                   | 9,54       | 15,9250      |
| Scoperti senza affidamento                                           | Fino a € 1.500,00                  | 16,07      | 24,0700      |
|                                                                      | Oltre € 1.500,00                   | 14,94      | 22,6750      |
| Anticipi e sconti commerciali                                        | Fino a € 5.000,00                  | 9,72       | 16,1500      |
|                                                                      | Da € 5.000,00 a € 100.000,00       | 7,76       | 13,7000      |
|                                                                      | Oltre € 100.000,00                 | 4,80       | 10,0000      |
| Factoring                                                            | Fino a € 50.000,00                 | 5,54       | 10,9250      |
|                                                                      | Oltre € 50.000,00                  | 3,75       | 8,6875       |
| Crediti personali                                                    |                                    | 11,33      | 18,1625      |
| Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese                     |                                    | 10,66      | 17,3250      |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | Fino € 5.000,00                    | 12,20      | 19,2500      |
|                                                                      | Oltre € 5.000,00                   | 10,99      | 17,7375      |
| Leasing autoveicoli e aeronautici                                    | Fino a € 25.000,00                 | 6,92       | 12,6500      |
|                                                                      | Oltre € 25.000,00                  | 6,53       | 12,1625      |
| Leasing immobiliare                                                  | A tasso fisso                      | 4,47       | 9,5875       |
|                                                                      | A tasso variabile                  | 3,75       | 8,6875       |
| Leasing strumentale                                                  | Fino € 25.000,00                   | 8,31       | 14,3875      |
|                                                                      | Oltre € 25.000,00                  | 4,71       | 9,8875       |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale                             | Fino a € 5.000,00                  | 12,11      | 19,1375      |
|                                                                      | Oltre € 5.000,00                   | 9,68       | 16,1000      |
| Credito revolving                                                    | Fino € 5.000,00                    | 16,44      | 24,4400      |
|                                                                      | Oltre € 5.000,00                   | 13,57      | 20,9625      |
| Mutui con garanzia ipotecaria                                        | A tasso fisso                      | 3,60       | 8,5000       |
|                                                                      | A tasso variabile                  | 2,83       | 7,5375       |

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

29 gennaio 2016



## AGEVOLAZIONI

**Bando ISI Inail 2015**

*L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, nonché (novità di quest'anno) per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I finanziamenti, a fondo perduto, sono assegnati fino a esaurimento, **secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande**. Gli incentivi sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es.: gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea).*

## BENEFICIARI

- I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali:
  - ubicate su tutto il territorio nazionale;
  - iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
  - avere attiva nel territorio della Regione l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
  - essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
  - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
  - non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici Inail 2012, 2013 o 2014 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014.

PROGETTI  
E SPESE  
AMMISSIBILI

- Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
  1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

## Tipologia 1

- Per quanto riguarda la **tipologia 1 (progetti di investimento)**, il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti, purché essi siano tutti riconducibili alla medesima "Tipologia di intervento" indicata dall'impresa nel modulo di domanda online.
- Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla "Tipologia di intervento" devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda, nonché riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

## Tipologia 2

- Per i progetti di **tipologia 2 (progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale)** l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
- La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell'intervento o dove è situata la sede legale dell'impresa.

## Tipologia 3

Per i progetti di **tipologia 3 (progetti da bonifica di materiali contenenti amianto)** la presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile nel DVR.

SPESE  
AMMISSIBILI

- Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto.
- Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e documentate.
- Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5.05.2016.
- Per poter accedere alla fase di prenotazione delle risorse, il progetto deve raggiungere la soglia minima di 120 punti. Ai fini del raggiungimento della soglia di ingresso, sono attribuiti parametri differenti a seconda del progetto.

## CONTRIBUTO

- Il contributo, **in conto capitale**, è pari al **65%** delle spese ammesse.
- Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.
- In ogni caso, il **contributo massimo erogabile** è pari a **€ 130.000,00**.
- Il **contributo minimo ammissibile** è pari a **€ 5.000,00**.
- Per le **imprese fino a 50 dipendenti** che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

## SCADENZA

- A partire **dal 1.03.2016 e fino alle ore 18.00 del 5.05.2016**, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo.
- Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) a partire dal 19.05.2016.



## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di febbraio 2016**

| Scad. 2016                     | Tributo Contributo                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lunedì<br/>1 febbraio</b>   | <b>IVA</b>                           | <b>Dichiarazione annuale</b> - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa al 2015 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2016, il credito IVA di importo superiore a € 5.000 (art. 8, cc. 18 e 19 D.L. 16/2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | <b>Diritti doganali</b>              | <b>Versamento</b> - Dal 1.02.2016 entrano in vigore le modalità di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale (Circ. Ag. Dogane 21.12.2015, n. 20/D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Martedì<br/>9 febbraio</b>  | <b>Mod. 730 precompilato</b>         | <b>Spese sanitarie</b> - Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte di medici, farmacie, strutture sanitarie, ecc., dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (comunicato Ag. Entrate 21.01.2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lunedì<br/>15 febbraio</b>  | <b>IVA</b>                           | <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                      | <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                      | <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lunedì<br/>15 febbraio</b>  | <b>IVA</b>                           | <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
|                                |                                      | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                      | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Martedì<br/>16 febbraio</b> | <b>Imposte dirette</b>               | <b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | <b>IVA</b>                           | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                      | <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                      | <b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2015 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                      | <b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'IVA dovuta relativa al 4° trimestre 2015 per i contribuenti IVA trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                      | <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2015, mediante il modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                      | <b>IVA di gruppo</b> - Termine di comunicazione, in via telematica, dell'intenzione di avvalersi, per il 2016, della liquidazione IVA di gruppo per le società controllanti e controllate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b> | <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

29 gennaio 2016

31

**Principali adempimenti mese di febbraio 2016 (segue)**

| Scad. 2016                                     | Tributo Contributo                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Martedì<br/>16<br/>febbraio<br/>(segue)</b> | <b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | <b>Inps</b>                                  | <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                |                                              | <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                |                                              | <b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                              | <b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2016. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2016" (scadenza 16.03.2016), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 30.12.2015, n. 209).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sabato<br/>20<br/>febbraio</b>              | <b>Inps gestione ex-Enpals</b>               | <b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | <b>Tfr</b>                                   | <b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | <b>Inail</b>                                 | <b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2015 e l'acconto 2016 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | <b>Enasarco</b>                              | <b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Giovedì<br/>25<br/>febbraio</b>             | <b>Conai</b>                                 | <b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | <b>IVA</b>                                   | <b>Elenchi Intrastat mensili</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Domenica<br/>28<br/>febbraio</b>            | <b>Imposte dirette</b>                       | <b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2015 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <b>Certificazione utili societari</b>        | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | <b>Sostituti d'imposta</b>                   | <b>Certificazione Unica 2016</b> - Termine di rilascio, ai soggetti cui sono stati corrisposti compensi nel 2015, delle certificazioni riportanti i dati fiscali e previdenziali relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | <b>Mod. 730 precompilato</b>                 | <b>Spese sanitarie</b> - Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2015 e ai relativi rimborsi, entro il 28.02.2016 deve esplicitare l'opposizione, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure utilizzando le credenziali Fisconline (prov. Ag. Entrate 31.07.2015). Slitta al 9.03.2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2015 per l'elaborazione del 730 precompilato (comunicato Ag. Entrate 21.01.2016). |
|                                                |                                              | <b>Spese di istruzione, funebri, recupero edilizio e riqualificazione energetica</b> - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2015. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2015, con riferimento a ciascun decesso. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2015 (D.M. Finanze 13.01.2016).                                                           |
|                                                | <b>D.U.P.</b>                                | <b>Aggiornamento</b> - Gli enti locali sono tenuti a presentare la nota di aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione) entro il 28.02.2016 (D.M. Interno 28.10.2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Principali adempimenti mese di febbraio 2016 (segue)

| Scad. 2016               | Tributo Contributo             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunedì<br>29<br>febbraio | IVA                            | <p><b>Comunicazione annuale</b> - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l'apposito modello prelevabile dal sito Internet "www.agenziaentrate.it". L'obbligo non riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.</p> <p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Acquisti da San Marino</b> - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.</p> |
|                          | Imposta di bollo               | <b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Libro unico del lavoro         | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Inps                           | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Inail                          | <p><b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.</p> <p><b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT24.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Prospetto informativo disabili | <b>Presentazione</b> - Termine di presentazione telematica del prospetto informativo disabili (Nota Min. Lavoro 30.12.2015, n. 6725).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Fasi                           | <b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Fondi rustici                  | <b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | Consorzi                       | <b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2015, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Stampati fiscali               | <b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Tasse automobilistiche         | <b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].